



aggiornamento: 24 settembre 2018

La Polizia Idraulica, ovvero dell'acqua dominata e ... il pubblico Demanio Idrico

Nel suo ciclo naturale, noto a tutti sin dai primi anni di studio, l'acqua è in eterno movimento dal mare alla terra, attraverso il cielo sotto forma di vapore, e dalla terra al mare, nella più consistente fase liquida.

In questo cammino di ritorno, l'acqua tende a raggiungere il mare per la via più breve, senza badare agli ostacoli incontrati.

Nel tempo, l'unico vero ostacolo che si è frapposto è stato l'uomo, con le costruzioni e la trasformazione del territorio. La convivenza fu difficile sin dal primo istante e l'uomo dovette intraprendere attività di governo dell'acqua: l'acqua dominata.

Con le attività sorsero anche le regole finalizzate al raggiungimento ed alla conservazione dell'equilibrio tra le esigenze dell'acqua naturale e dell'uomo: oggi queste regole sono individuate nella **Polizia Idraulica**.

Il termine compare per la prima volta¹ nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale Opere Idrauliche – del 28 giugno 1912 n. 1718, “*Polizia Idraulica – applicazione dell'art. 168 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici; 96 del testo unico 25 luglio 1904 n. 523.*”, alla quale va riconosciuto il primato assoluto, poiché la dizione non si trova né nelle due leggi alle quali la Circolare è riferita, né nelle leggi successive, ivi compreso il r.d. 1775 del 1933. Possiamo concludere che il termine ‘Polizia Idraulica’ sia nato per l’iniziativa dell’estensore della Circolare, e dei funzionari ministeriali che l’approvarono.

Per trovare la prima legge che acquisisce questa terminologia dobbiamo arrivare sino al regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669, “*Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica.*”, che, all’art. 15, chiama “*Norme sulla polizia idraulica*” l’insieme dei precetti per la tutela delle Opere Idrauliche di 1^a e 2^a Categoria; precetti che gli Ufficiali Idraulici ed i Guardiani Idraulici sono chiamati a far rispettare; *Opere Idrauliche di 1^a e 2^a Categoria*, quelle di natura esclusivamente pubblica, cioè appartenenti al Demanio dello Stato.

Nella lettura quotidiana della norma, la classificazione delle Opere Idrauliche è stata identificata con la classificazione dei corsi d’acqua, delle paludi o dei laghi (in generale dei corpi d’acqua): ecco quindi parlare di fiumi, laghi, canali “*di prima, seconda, terza . . . categoria*”.

Si può così ingenerare, come è a spesso avvenuto, un’idea errata: in realtà l’appartenenza di un’Opera Idraulica alla 1^a e 2^a categoria non presuppone la demanialità del corso d’acqua dove l’opera è inserita, anche se quasi sempre tali opere si trovano in area demaniale.

Questo perché:

- ❑ la categoria delle Opere Idrauliche individua la sola appartenenza delle stesse, quindi la responsabilità della loro conservazione e tutela, essendo cinque le Categorie: 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a¹;
- ❑ la demanialità dell’alveo è stabilita dall’iscrizione del corso d’acqua negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ripresi dal regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 art. 1 (perché, in origine, previsti dalla legge 10 agosto 1884 n. 2644 art. 25), che compongono il Dema-

¹ dobbiamo ringraziare l’architetto A. Pirovano di Milano che, leggendo questo documento, ci ha segnalato l’inesattezza che oggi, 30 novembre 2005, correggiamo. Il testo precedente attribuiva la prima comparsa del termine ‘Polizia Idraulica’ al R.D. 2669/1937, mentre l’Architetto Pirovano ha individuato la circolare del 1912 che citiamo.

¹ Per la definizione delle Opere Idrauliche vedasi “*Opere Idrauliche (... secondo la Legge)*”, sul sito del Consorzio Irrigazioni Cremonesi, 27.04.2017



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

nio Idrico (nel vocabolo ‘Demanio’ è già racchiusa la natura pubblica: “*Complesso dei beni appartenenti allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, destinati all’applicazione di una funzione pubblica.*”; Vocabolario della lingua italiana ‘Lo Zingarelli’).

E’ importante ricordare che con il termine ‘*acque pubbliche*’ erano, sino al 1994, da intendersi le acque scorrenti nel **Demanio Idrico**, cioè su quelle superfici, attribuite alla proprietà dello Stato, che potevano essere definite come: lido del mare, spiaggia, porti, laghi, fiumi e torrenti (art. 822 Codice Civile²).

Il Regio Decreto 11 dicembre 1933 numero 1775 specificò il concetto di acque pubbliche: “*... le acque sorgenti, fluenti o lacuali, anche se estratte dal sottosuolo[che] .. per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero ... abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.*”.

Le acque che avessero, o avessero in séguito acquisito, furono iscritte, come già scritto, negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ordinati per provincia, utilizzati anche per individuare i territori soggetti al vincolo paesaggistico, introdotto dalla legge 431/1985 – cosiddetta legge ‘Galasso’ – ora Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, fatta salva l’esplicita esclusione, per scarsa rilevanza paesaggistica, operata dalla Regione.

Per differenza, tutte le ‘acque’ non comprese in questi elenchi restavano regolate dai diritti acquisiti, usualmente privati, ove esistenti, mentre i terreni dalle stesse bagnati seguivano la normativa ordinaria, in quanto terreni, cioè erano di proprietà di chi la poteva vantare, ovviamente con legittimo atto scritto, oppure si intendevano di proprietà dei proprietari confinanti, sino alla mezzeria dell’alveo, ai sensi dell’articolo 897 del Codice Civile).

Con l’avvento della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (cd ‘Legge Galli’) tutte le acque sono diventate pubbliche, ma, in questo caso, ci si riferiva al liquido ‘acqua’ e non ai suoi ‘contenitori’, aree dove l’acqua scorre è contenuta, ed in questi termini elementari, perché ritenuti più efficaci nei confronti del destinatario, evidentemente assai cocciuto (!), si espresse il Giudice delle Acque contro la cocciutissima Regione Lombardia (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Sentenza n. 91/2004 – disponibile anche sul sito di questo Consorzio Irrigazioni Cremonesi).

Dunque, dal 1994, l’acqua è tutta pubblica, gli àlvei, al contrario, sono ancora distinti tra pubblici, pertanto demaniali, e privati.

Restiamo per ora a questo punto, in fatto di normativa, per affrontare il problema generale di un corso d’acqua demaniale ed un’acqua, altrettanto pubblica, che, in questo corso d’acqua, non è mai la stessa, cambiando continuamente di livello e dunque dia rea ‘bagnata’, come avviene soprattutto in quelli che ancor oggi possiamo chiamare corsi (o corpi) d’acqua naturali.

Qual è il limite del Demanio Idrico?

Nonostante le suddette definizioni e la pubblicazione degli Elenchi delle Acque Pubbliche, resta da definire quale sia il limite del Demanio, perché la superficie definita dall’acqua spesso non è costante; in particolare per i fiumi, i laghi, e tutti i corpi d’acqua naturali il limite bagnato è estremamente variabile. Il fiume Po è l’esempio più chiaro: tra l’argine maestro e l’acqua, distanti a

² In realtà, il Codice Civile non aggiunge il termine Idrico, poiché l’articolo 822 costituisce l’elenco di tutto ciò che deve essere considerato demaniale, così iniziando: “*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ... ecc. ecc. ...* Per chiarezza è consuetudine aggiungere il termine ‘Idrico’ per significare che si stia parlando di un bene pubblico in tutto singolare



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

volte anche qualche chilometro, a seconda della portata che transita nel fiume, l'area bagnata si espande e si ritrae, potendo, addirittura, raggiungere lo stesso argine maestro; **qual è il limite del Demanio Idrico?**

Risolve questo problema la giurisprudenza, ormai assolutamente univoca e consolidata: **le aree soggette ad esondazione di corsi d'acqua pubblici sono comprese nel Demanio Idrico qualora risultino a quote inferiori alla quota dell'altezza di Piena Ordinaria.**

L'altezza di Piena Ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati (questa definizione, universalmente accolta in ogni sede, risale alla terminologia assunta dal Servizio Idrografico Nazionale, presentata al ' XV Congresso Internazionale di Navigazione ' , tenutosi a Venezia nel settembre 1931).

Ora il riferimento è completo.

Gli effetti di tale definizione sono importanti e spesso ignorati: poiché il regime dei corsi d'acqua naturali è statisticamente variabile (non solo per il mutare delle condizioni meteo-climatiche, ma anche a causa di opere dell'uomo) altrettanto variabile è il valore dell'altezza di Piena Ordinaria. Di conseguenza anche l'estensione del Demanio attorno ai corpi idrici pubblici può variare nel tempo, sempre a scapito della confinante proprietà, a prescindere che essa sia, a sua volta, pubblica oppure privata.

Dal 1994, con la legge 37 (cosiddetta legge ' Cutrera ') lo spostamento del limite di piena ordinaria produce l'automatico accorpamento delle aree di nuova sommersione al Demanio Pubblico, senza compenso anche se ciò avvenisse per nuove opere, ma l'abbandono della Piena Ordinaria di aree prima ad esse soggiacenti, e dunque demaniali, non consente la sde-manializzazione automatica (cosa invece sostenibile sino a quell'anno).

Sulle aree così individuate, del Demanio Idrico, si applica la **Polizia Idraulica**, il cui scopo è **impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque.**

La Polizia Idraulica è quindi l'insieme delle Funzioni Amministrative per la gestione del Demanio Idrico e comprende, quindi, tutte le azioni ad essa conseguenti: vigilanza, controllo, contravvenzione, autorizzazione, concessione e imposizione dei **cànoni demaniali**, cioè di quel **tributo al quale è soggetto chiunque utilizzi le aree di proprietà pubblica**, quindi anche quelle del Demanio Idrico, siano esse coperte o no dalle acque pubbliche (per esempio: chi mantiene sulle acque di un lago - appartenente al Demanio Idrico - una struttura galleggiante, è soggetto al cànone per la superficie effettivamente occupata).

* * *

La definizione poc' anzi data della Polizia Idraulica non è universalmente condivisa; mérita, pertanto, un approfondimento.

Il Capo VII del citato regio decreto 523/1904 reca il titolo '*Polizia delle acque pubbliche*' e disciplina non solo la vigilanza sull'uso del Demanio Idrico, ma detta pure régole sulle Acque Pubbliche; régole che sono state abrogate (con l'art. 234 c. 1 punto 19)) dal regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 '**Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici**', norma che ha dato compiutezza, proprio perché Testo Unico, alla disciplina sull'uso delle acque pubbliche.

Così, il successivo, e già richiamato, regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669 '**Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica.**', in applicazione di quella parte del r.d. 523/1904 non abrogata dal Testo Unico del 1933, utilizza, per la



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

prima volta, il termine **Polizia Idraulica** ad indicare, all'articolo 15, i compiti di vigilanza del rispetto delle sole norme destinate a garantire la tutela delle opere idrauliche pubbliche (cioè quelle di 1^a e 2^a categoria) nonché la vigilanza e quindi la sicurezza idraulica del Demanio Idrico.

La Polizia Idraulica è quindi l'insieme delle funzioni amministrative che disciplinano l'uso delle aree appartenenti al Demanio Idrico.

A conforto di questa affermazione basti citare il ben più recente d. l.vo 112/98, che all'art. 89, "*Funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.*", parla di Polizia Idraulica, richiamando proprio i due regi decreti 523/1904 e 2669/1937, mentre utilizza il termine Polizia delle Acque "... *anche riguardo al R.D. 1775/1933...*".

La **Polizia delle Acque** resta, quindi, l'insieme delle funzioni amministrative che disciplinano l'uso delle acque pubbliche.

Purtroppo, per correttezza, si deve sottolineare che lo stesso decreto 112/98, nello medesimo articolo 89 (!), si preoccupa di 'mescolare di nuovo le carte', aggiungendo, all'elenco delle funzioni attribuite, il seguente punto i): "...*la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi . . .*" . . . una miscellanea riassuntiva che poteva essere oggetto di maggior attenzione e . . . coerenza!

* * *

In origine, la Polizia Idraulica fu affidata al Regio Genio Civile, poi diventato Statale ed ora ufficio della Regione.

Il Regio Decreto 9 dicembre 1937 numero 2669 introdusse anche la **Vigilanza Idraulica e la Guardia Idraulica** del Demanio idrico, attività connesse agli eventi di piena. E' interessante notare che questa legge, in particolare all' articolo 42 e seguenti, preveda poteri eccezionali dei funzionari del Genio Civile in caso di rotta degli argini e di piena disastrosa. E' data ad essi facoltà di immediata precettazione di uomini e mezzi per provvedere a quanto necessario "...*tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio Civile ...*".

Nascono così nuove figure delle quali si trova traccia ancor oggi: il **Magazzino Idraulico**, l'**Ufficiale Idraulico**, il **Guardiano Idraulico**, il **Servizio Idrometrico**, il **Servizio di Piena**; tutte attività che, assieme alla **Polizia Idraulica**, sono state affidate alle Regioni secondo il processo di decentramento amministrativo, ancor oggi in gran voga (in 'politichese' è anche detto federalismo, con un significato a volte più generale e a volte soltanto più . . . confuso, che non aver prodotto sinora, almeno nella materia specifica, più vantaggi che . . . danni!).

In Lombardia, nel 2002, la questione – già di per sé non semplice – si è 'arricchita' di una nuova prospettiva: partendo dall'errato sillogismo "*tutte le acque sono pubbliche quindi tutte le superfici sulle quali esse scorrono o sono contenute appartengono al Demanio Idrico, cioè sono pubbliche*", la Lombardia si è infilata in una ginepraio dal quale l'uscirne bene diventa ogni giorno sempre più complicato, a tutt'oggi direi ormai impossibile: ci vorrebbe una vera e propria 'Rivoluzione' amministrativa!

Gli effetti di questo originale 'pensiero lombardo' sono dirompenti, tant'è che è stato inevitabile giungere, anche ad opera del Consorzio Irrigazioni Cremonesi, davanti al giudice delle acque che ha pesantemente censurato questa interpretazione con la sentenza n. 91/2004 del Tribuna-



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
☎ 0372-22308 - 📠 0372-22492

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

le Superiori delle Acque Pubbliche (sul sito del Consorzio sono numerosi i documenti e le NEWS, ricercabili alle voci 'Reticolo Idrico', 'Polizia Idraulica', 'Demanio Idrico', ecc. ...).

Nonostante questo autorevolissimo pronunciamento, nulla di significativamente conseguente è ancora avvenuto in Regione, eppertanto quanto segue diventa notazione obbligatoria.

* * *

Torno ora alla questione Demanio Idrico, perché un fatto è ineludibile: **il Demanio Idrico non soltanto è variabile, per via della variabilità del livello delle sue acque, che possono bagnare superficie altrettanto variabili, ma può aumentare e, più raramente, diminuire nel numero dei corsi (copri) d'acqua riconosciuti come demaniali** e qui devo segnalare un incredibile svarione del legislatore nazionale.

Sino al D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "*Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche*" era chiaro il criterio per stabilire se un corso (corpo) d'acqua dovesse ritenersi pubblico, dunque essere o diventare del Demanio Idrico, laddove così stabiliva l'articolo 1: "*Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.*"

Considerando che con il termine 'acque pubbliche', a quel tempo, si consideravano i corsi (corpi) d'acqua e non la risorsa idrica, questo criterio era chiaro ed altrettanto chiaro era a chi spettasse il giudizio: all'autorità di Polizia Idraulica, a quel tempo il Ministero dei Lavori Pubblici.

Il DPR 238/1999, evidentemente equivocando il termini 'acque pubbliche' della legge n. 36/1994, fece lo stesso tragico errore poi ripetuto, comunque colpevolmente, dalla Regione Lombardia nel 2001, abrogando quell'articolo 1 dell'ancora vigente r.d. n. 1775/1933, e che costituiva l'unico riferimento certo, per quanto tanto semplice quanto naturale: diventa pubblico ciò che assume il carattere di *pubblico e generale interesse*. Nel caso del Demanio Idrico vi è una ed unica particolarità: le parti del territorio che nelle mappe catastali sono indicate come 'acqua', dunque senza numero di mappale (purtroppo, l'informatizzazione della cartografia ha eliminato l'utilissimo retino punteggiato, con il quale subito si individuavano tutte queste aree, rendendo ora la lettura meno immediata), sono attribuite a nessuno, nella proprietà, e dunque ad esso non è attribuito reddito e nessuno è chiamato a pagare tassa alcuna: sono aree esenti da estimo, si dice tecnicamente.

Così, se un'area in Catasto segnata come 'acqua' viene attribuita al Demanio Idrico, perché l'Autorità di Polizia Idraulica ha ritenuto che abbia o abbia acquisito *attitudine ad usi di pubblico generale interesse* al precedente proprietario non è dovuta indennità alcuna.

Resta l'obbligo della garanzia che i proprietari delle aree siano preventivamente informati di questa pubblica volontà, così da esser in grado di far valere, durante il procedimento, eventuali opposizioni, ma se infine il Demanio Idrico avrà acquisito quel bene, anche se in precedenza privato, nessun indennizzo deve essere riconosciuto.

Perso l'unico riferimento, dell'abrogato articolo 1 r.d. 1775/1933, ogni Regione ha ben pensato di inventarsi criteri propri, alcuni improponibili.

Così, in Lombardia, all'origine del (mis)fatto, furono elaborati i seguenti criteri, per decidere se un corso (corpo) d'acqua dovesse rientrare nel Demanio idrico, ovvero soggetto alla Polizia Idraulica (DGR 7868/25.01.2002):

- a) sia indicato come demaniale nelle carte catastali;
- b) sia stato oggetto di interventi di manutenzione idraulica con finanziamenti pubblici;
- c) sia interessato da derivazioni d'acque;
- d) sia rappresentato come corso d'acqua nelle cartografie ufficiali.



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

Cosa restava escluso da una così genericamente ed estesa casistica?

Praticamente nulla!

Ci sono voluto otto anni, ma finalmente qualcuno, in Regione, ha avuto il coraggio della sana retro-marcia ed ora il criterio, per quanto ancora discutibile, è uno soltanto: sono: non sono soggetti alla Polizia Idraulica i canali costruiti da privati ed utilizzati secondo una Concessione d'Uso delle Acque e non è rilevante il fatto che essi siano o meno stai interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della Pubblica Amministrazione.

Ciò che resta, a voler ben vedere, sono solo e soltanto i vecchi Elenchi delle Acque Pubbliche, fermo restando che moltissimi Reticoli di Polizia Idraulica siano già stati redatti ed approvati dalla Regione secondo i ben più restrittivi e generali vecchi criteri: che farne?

Non aiuta certamente una risposta del Dirigente regionale preposto, allo scopo interrogato da un Consorzio di bonifica che chiedeva se l'aver incluso un corso d'acqua nel proprio Reticolo di Polizia Idraulica, anche se in origine privato, avesse provocato l'automatica attribuzione dello stesso al Demanio Idrico.

Ecco la risposta: “... *l'inclusione di un corso d'acqua nel reticolo di competenza dei Consorzi di bonifica* [sul quale il Consorzio svolge le funzioni di Polizia Idraulica; ndr] *non comporta in modo automatico l'iscrizione dello stesso al demanio regionale ... Ne consegue che la natura giuridica pubblica o privata del bene, ancorché inclusi nell'elenco dei corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica* [quale Autorità di Polizia Idraulica; ndr], *attualmente allegato C alla d.g.r. 4229 del 23,10.2015 e s,m,i, rimane invariata.*”

Bene: la Regione Lombardia scrive che si possono applicare le pubbliche Funzioni di Polizia Idraulica, tipiche sul Demanio idrico, anche su corsi d'acqua privati ... magari saranno funzioni a-tipiche?

* * *

Dopo aver dato un'idea – questo era l'intento – del ‘*mare magnum*’ in cui la vicenda naviga in Lombardia, un ‘mare’ pure assai agitato, passo all'ultimo aspetto.

Con le ultime novità legislative, agli elenchi delle Acque Pubbliche, ex r.d. n. 1775/1933, che davano la certezza della demanialità, si sostituiscono oggi, in Lombardia, l'elenco dei corsi d'acqua inseriti in tre distinti reticoli idrici, soggetti alla Polizia Idraulica, fatti salvi quelli, del seguente Reticolo al numero 3, che, per doveroso ossequio al predetto pronunciamento del dirigente regionale competente, avrebbero mantenuto il carattere di corso d'acqua privato (e che dunque, in questo Reticolo ‘di Polizia Idraulica, che ci stanno a fare?’):

1. **Reticolo Idrico Principale:** di competenza regionale e poi AIPo;
2. **Reticolo Idrico Minore:** affidato ai Comuni;
3. **Reticolo Idrico dei Consorzi di bonifica:** agli omònimi enti destinato.

Come già ho potuto rilevare, la questione è purtroppo assai ingarbugliata, ed in questa sede mi sono già dilungato fuori misura.

Limitandomi ad elucubrare della Polizia Idraulica, aggiungerò soltanto che le relative funzioni amministrative sono attribuite agli enti ai quali è affidato ogni singolo reticolo idrico, con discipline che possono tra questi variare, anche in modo significativo, ma accomunati da una univocità dei canoni di Polizia Idraulica da applicare su tutto ciò che si trova sulle aree di ciascun reticolo idrico, anche se preesistente.

Può avvenire, cioè, che un fabbricato costruito, per passate vicende storiche, in parte sopra l'álveo di una roggia (caso non raro in Lombardia, se pensiamo, ad esempio, ai numerosissimi antichi mulini) si troverà presto, o già oggi, a pagare un canone demaniale per il solo fatto che la



CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI

Via Cesare Battisti, 21 – Cremona - Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
☎0372-22308 - 📠0372-22492

✉: segreteria@consorzioirrigazioni.it - ✉: segreteria@pec.consorzioirrigazioni.it - 🌐: www.cic.cr.it

roggia sia stata inserita in uno di quei tre reticoli idrici (o, quantomeno, nei primi due ...), seppur questo corso d'acqua sia mai stato presente negli Elenchi delle Acque Pubbliche. Aggiungo: se pensiamo a quanti utilizzano, per i più diversi scopi, le centinaia di chilometri di corsi d'acqua tombinati, soprattutto nelle aree urbane, . . . ecco dato motivo di non piccola soddisfazione, questo è certo, a chi è destinato ad incassare i novelli canoni!

* * *

Per quanto riguarda la protezione attiva dei corsi d'acqua pubblici osservo che sino al 1956 la realizzazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, cioè interamente pubbliche, era affidata al Genio Civile ed al Provveditorato alle Opere Pubbliche, ufficio decentrato dell'omonimo Ministero. Nei casi di opere di 3^a e 4^a categoria le opere potevano essere realizzate, con parziale contributo pubblico, anche a mezzo di Consorzi obbligatori, ora eliminati perché la classificazione nelle cinque categorie del r.d. 523/1904 non è più utilizzata. La competenza è oggi distribuita secondo la categoria dei corsi d'acqua, non più delle opere, anche attraverso l'azione dichiaratoria della regione; non mancano, però, ancora casi di incertezza e confusione.

Per il più grande dei nostri fiumi, è bene citare la legge 12 luglio 1956 numero 735 che, a seguito della disastrosa piena del Po del 1951, costituì il **Magistrato per il Po**, dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici. Esso assorbì funzioni e personale dagli uffici periferici dello stesso Ministero e del Genio Civile nel Demanio Idrico che ricomprese il Po e tutti i suoi affluenti, sino alle sorgenti.

Oggi al Magistrato per il Po è subentrato l'**Organismo interregionale per la gestione del fiume Po**, detto anche **Agenzia per il Po**, in sigla **AIPo**, che ne ha assorbito funzioni, competenze e strutture. La Regione Lombardia ha aderito all'AIPo con Legge Regionale 2 aprile 2002 n. 5 (BURL 4 aprile 2002 I S. O. al n. 14). Non posso commentare positivamente (dunque non lo faccio!) il fatto che al Magistrato per il Po, unico e monolitico ente dello Stato, che si occupava dell'unico sistema 'Po e suoi affluenti', sia succeduto un ente interregionale, di cui tutto può dirsi tranne che sia 'monolitico', ad occuparsi della stessa unicità idrografica; posso soltanto proporre la mia impressione che oggi, sul destino del più grande fiume d'Italia, le Regioni non pare abbiano lo stesso peso e la Lombardia, forse, meno di tutte!

Con legge 18 maggio 1989 numero 183 c'è un altro 'ingresso sulla scena': l'**Autorità di Bacino per il Po** (altre Autorità nascono, contestualmente, in altri omonimi bacini idrografici), anch'essa, come l'AIPo, con sede a Parma, che è in Emilia Romagna . . . E' un ente, dipendente direttamente dal Governo, al quale è affidata la pianificazione del territorio al fine di salvaguardare l'equilibrio idrologico del grande fiume e dei suoi affluenti. I suoi Piani sono veri e propri strumenti urbanistici di tutela idrogeologica. E' in fase di attuazione il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). L'Autorità di Bacino è un organismo superiore e supervisore, nell'ambito della valle Padana.

* * *